

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "B.C.C. PIOVE DI SACCO ZC
30 MESI 15.1.2010/15.7.2012 RISERVATO AI SOCI DELLA Banca di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco "**

Codice ISIN IT0004567613

Art. 1 Importo e taglio dei titoli

Il prestito obbligazionario "Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco ZC 30 MESI 15.1.2010/15.7.2012 Riservato ai Soci della Bcc", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo di nominali € 5.000.000,00 (cinquemilioni) e composto di un numero massimo di n. 5.000 obbligazioni del taglio unitario di € 1.000. I titoli saranno immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa, in regime di dematerializzazione, ai sensi del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22.2.2008. Qualora il prestito obbligazionario non sia integralmente sottoscritto al termine del periodo di collocamento, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Il prestito obbligazionario "Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco ZC 30 MESI 15.1.2010/15.7.2012 Riservato ai Soci della Bcc" non è soggetto all'Obbligo di Prospetto di cui all'articolo 94 del TUF in quanto emesso in ragione del disposto di cui all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti, approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; specificatamente, la presente emissione rientra nella fattispecie di inapplicabilità di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera a).

L'offerta delle Obbligazioni oggetto del presente Regolamento sarà rivolta esclusivamente a clienti che abbiano la qualifica di soci della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, ed il numero complessivo dei sottoscrittori dovrà essere non superiore a 100 (cento).

Art. 2 Collocamento

Responsabile del Collocamento è la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, che inizierà il 8 gennaio 2010 e terminerà il 27 febbraio 2010, salvo proroga che l'Emittente potrà decidere in autonomia.

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata, qualora le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. L'Emittente, inoltre, chiuderà anticipatamente il collocamento del Prestito qualora si raggiunga il numero massimo di 100 sottoscrittori. L'Emittente ha inoltre facoltà di prorogare il Periodo di Adesione all'Offerta, qualora al termine del medesimo il Prestito non risultasse interamente sottoscritto, nonché di aumentare l'Ammontare massimo da emettere del Prestito stesso.

Art. 3 Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse sotto la pari al prezzo di 94,477 per ogni 100 di valore nominale, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione, senza alcun ulteriore aggravio di spese o commissioni.

Art. 4 Durata

La durata del prestito è di 30 (trenta) mesi, che decorrono dal 15.01.2010. Il rimborso avverrà in unica soluzione alla scadenza finale del prestito il 15.7.2012.

Art. 5 Godimento e Interessi

Il prestito ha godimento il 15.1.2010.

Le obbligazioni fruttano un interesse fisso, corrisposto in unica soluzione alla scadenza, che risulta dalla differenza fra il prezzo pagato inizialmente (al 15.1.2010 94,477%) ed il valore di rimborso (100 al 15.7.2012). Il rendimento lordo del titolo, calcolato in regime di capitalizzazione composta base 365 alla data di emissione (15.1.2010) è del 2,30%, il rendimento netto calcolato in regime di capitalizzazione composta base 365 alla stessa data (nell'ipotesi di applicazione della ritenuta fiscale del 12,50%) è del 2,02%.

Il calendario che si applica per il regolamento del Prestito Obbligazionario è il calendario TARGET.

Art. 6 Agente per il Calcolo ed Eventi di Turbativa relativi al Parametro di indicizzazione

Agente per il Calcolo degli interessi è la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco.

Art. 7 - Mercati e Negoziazione

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati quotati né su altri mercati equivalenti; tuttavia l'Emittente si impegna a porsi come controparte negoziale nei confronti dell'investitore che desiderasse vendere il titolo prima della scadenza, con le modalità ed alle condizioni descritte nel documento "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" pubblicata sul Sito Internet dell'Emittente www.bccpiove.it

art. 7 Servizio del prestito

Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di Gestione Accentrata di Monte Titoli Spa.

art. 8 Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento degli stessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità delle obbligazioni.

art. 9 Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti Obbligazioni e/o i relativi interessi.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi previsti dal Dlgs 1° aprile 1996 n. 239 con le modifiche apportate dall'art. 12 del Dlgs 21 novembre 1997 n. 461, come successivamente modificato - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50% (art. 5 del Dlgs 461/97).

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 T.U.I.R., come modificato dall'art. 4 del Dlgs 461/97, e sono assoggettate a tassazione secondo il regime ordinario di cui all'art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo.

art. 10 Rimborso

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione il 15.7.2012. La ritenuta fiscale dovuta sarà applicata sull'ammontare degli interessi, determinati come differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore di rimborso, e dedotta dal valore di rimborso finale.

Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla stessa data. Il rimborso del capitale è garantito in prima istanza dal patrimonio della banca emittente.

art. 11 Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici della Banca. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, in caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte della Banca, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default della Banca. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli Amministratori dai Sindaci e dall'Alta Direzione della Banca. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso la Banca emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente a questa conferito.

art. 12 Foro competente

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Il presente regolamento obbligazionario è retto dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, è competente il Foro di Padova, fatta salva la facoltà sancita dall'art.1469 bis del codice Civile, secondo cui il possessore del titolo, se consumatore, può eleggere a Foro competente quello che pertiene alla propria residenza.

(FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE PER ACCETTAZIONE)